Roma, 24 novembre 2026

Tra

ASSOGRAFICI AIE ANES

E

SLC CGIL FISTEL CISL UILFPC UIL

Premesso che

Le disposizioni contrattuali vigenti per i dipendenti di aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale per le industrie Grafiche, editoriali, digitali e affini (di seguito CCNL), individuano nel "Fondo Nazionale Pensione Byblos" la forma pensionistica collettiva di riferimento per la categoria.

- L'art. 13 parte prima del vigente CCNL dispone, infatti, che i dipendenti a cui si applica il contratto collettivo sono destinatari del "Fondo Byblos" secondo quanto previsto dalla regolamentazione del Fondo medesimo.

- Nel 1998 tra ASSOGRAFICI, AIE, ANES, ASSOCARTA, INTERSIND e SLC CGIL, FISTEL CISL E UILFPC UIL (già UILSIC UIL), è stato stipulato l'Accordo sindacale con il quale il Fondo ha assunto le caratteristiche di Fondo Pensione del settore Grafico – Editoriale. Con tale accordo le Parti stipulanti hanno stabilito misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo.

- Nell'Accordo, tra l'altro, è stabilito che "L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione dovuta al Fondo è stabilita dai CCNL o dai CCL applicati ai lavoratori destinatari del Fondo stesso."

- L'ammontare del contributo datoriale destinato al Fondo Byblos è stato successivamente incrementato dagli accordi di rinnovo del CCNL, senza modificare il presupposto essenziale cui tale contribuzione è collegata: l'iscrizione del lavoratore al Fondo negoziale Byblos.

- Le Parti, in ragione delle novità normative apportate dalla Legge di Bilancio 2026 all'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005 condividono l'esigenza di preservare il ruolo della contrattazione collettiva quale fonte istitutiva e regolatrice del contributo datoriale alla previdenza complementare e, nel quadro della disciplina vigente, di ribadire con chiarezza la volontà negoziale già espressa negli accordi richiamati. Tale principio ha trovato espressione anche nella contrattazione di secondo livello.

Le Parti, aderiscono alla lettura di Confindustria, CGIL, CISL, UIL nell'Avviso Comune del 26 maggio 2026, secondo cui la ratio del combinato disposto dell'art 8, commi 1 e 2 e dell'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata, unitamente al principio dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale e che, pertanto, una diversa destinazione,

semmai, dovrebbe essere individuata dal CCNL di riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta.

Le Parti confermano, quindi, che la portabilità del contributo datoriale in fase di trasferimento da fondi negoziali a forme pensionistiche private (fondi aperti e PIP) è consentita solo se espressamente prevista dal CCNL. In assenza di tale previsione, il datore di lavoro non è tenuto a trasferire il proprio contributo verso fondi forme pensionistiche diverse da quella negoziale di riferimento.

Tutto ciò premesso, le Parti confermano e convengono quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le Parti confermano che, sin dall'Accordo del 30 aprile 2003, il contributo a carico del datore di lavoro è riconosciuto quale contribuzione di fonte collettiva specificamente destinata a Byblos e inscindibilmente collegata all'adesione e alla permanenza del lavoratore nel Fondo.

Pertanto, le Parti confermano che nessun contributo datoriale previsto dalle fonti collettive istitutive di Byblos è dovuto, né può essere richiesto come equivalente economico o trattamento sostitutivo, in favore del lavoratore che non aderisca al Fondo Byblos o che trasferisca la propria posizione a una forma pensionistica diversa da quella prevista dal CCNL.

Con il presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni sopra richiamate costituiscono interpretazione autentica della disciplina del CCNL relativa alla contribuzione datoriale al Fondo Byblos e comunque confermano che l'obbligo del contributo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a detto Fondo e finché permanga l'iscrizione.

Il presente Accordo costituisce parte integrante del CCNL ed è allegato al medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOGRAFICI

SLC CGIL

AIE

FISTEL CISL

ANES

UILFPC UIL